



TESTO UNICO DEBITO PUBBLICO. (TESTO A)

Art. 34

(R) Società di gestione

La società' di gestione:

- a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;
- b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
- c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;
- d) comunica al Tesoro, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
- e) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 58/1998. (R). La società' di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla CONSOB. (R).

Versione in vigore dal 9 marzo 2004 secondo Normattiva, non più in vigore dal 3 aprile 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico debito pubblico. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398
Titolo	I — Oggetto ed ambito di applicazione del testo unico
Capo	II — Mercato secondario dei titoli di Stato
Sezione	II — Regolamento dei mercati secondari all'ingrosso dei titoli di Stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2004

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-debito-pubblico-testo-a/art-34-r-societa-di-gestione/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it